

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Modifica dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 2003¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 1983² sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. e

¹ È considerato acquisto di un fondo:

- e. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, nella misura in cui le quote di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera;

Art. 6 cpv. 2 lett. a

² La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse:

- a. possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale;

Art. 7 lett. c

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- c. l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.

¹ FF **2003** 3753

² RS **211.412.41**

Art. 9 cpv. 3

³ I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in *apparthotel* da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

Art. 12 lett. d³

L'autorizzazione è negata in ogni caso se:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un *apparthotel*, il suo coniuge o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

Art. 36 cpv. 3

³ Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

II

Coordinamento con la legge del 18 giugno 2004⁴ sull'unione domestica registrata

Con l'entrata in vigore della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata l'articolo 12 lettera d della presente revisione avrà il seguente tenore:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un *apparthotel*, il suo coniuge o partner registrato o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

³ V. cifra II (Coordinamento con la legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata, FF **2004** 2755)

⁴ FF **2004** 2755

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004⁵

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

